

Bilancio delle società personali

Tribunale di Ferrara 3 maggio 2024 - Giudice M. Martinelli - M.A.M. e P.M. c. Società Agricola San Marco di Z.L. s.a.s. e D.M.

Società - Società in accomandita semplice - Rendiconto - Principi contabili di riferimento - Applicabilità dei principi stabiliti per le società di capitali

(Cod. civ. artt. 2217, comma 2, e 2423 ss.; Dir. UE 26 giugno 2013, n. 34; L. 18 agosto 2015, n. 139)

Le società personali di tipo commerciale, ancorché esercenti attività non commerciale - nella specie, agricola - sono soggette all'obbligo di tenuta delle scritture contabili e alla formazione del rendiconto annuale, da predisporre secondo i principi di redazione e i criteri di valutazione prescritti per i bilanci delle società di capitali.

Società - Società in accomandita semplice - Rendiconto - Fondi per rischi ed oneri - Fondo futuri investimenti - Illegittimità

(Cod. civ. art. 2424-bis, comma 3)

È illecito lo stanziamento ai fondi per rischi ed oneri non avente le caratteristiche stabilite dalla legge. Un simile stanziamento, che oltre al resto comporta una riduzione surrettizia dell'utile d'esercizio, contrasta con i postulati della chiarezza, della correttezza e della veridicità e determina la nullità del bilancio in cui è rilevato.

Società - Società in accomandita semplice - Diritto dei soci agli utili d'esercizio - Sussistenza

(Cod. civ. art. 2247)

Gli utili della gestione dell'attività sociale - una volta accantonate le quote obbligatoriamente destinate alle riserve legale e statutaria - appartengono ai soci e solo per volontà di questi, e non degli amministratori, possono essere portati ad incremento del patrimonio sociale mediante costituzione di riserve facoltative.

Il Tribunale (*omissis*).

Le attrici hanno impugnato il rendiconto della società convenuta, relativo all'esercizio dell'anno 2020, contestando la mancata distribuzione degli utili, (in quanto risultanti essere stati accantonati in precedenza), al fine di ottenerne il pagamento e lamentando che il rendiconto, relativo a quell'esercizio, fosse afflitto da invalidità, in quanto non conforme ai principi di chiarezza, correttezza e veridicità in violazione della normativa applicabile.

In particolare, nella prospettazione attorea, il rendiconto di una società in accomandita semplice dovrebbe essere redatto in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili alle società di capitali, ovvero dagli artt. 2423 e ss. c.c., richiamati *expressis verbis* dall'art. 2217 c.c.

(*omissis*).

Secondo la prospettazione della parte convenuta la redazione del rendiconto di una società in accomandita semplice non può prescindere dalla considerazione che le norme previste per i bilanci delle società di capitali non sono applicabili anche alle società di persone.

(*omissis*).

1. SULLA ECCEPITA NULLITÀ DELL'ATTO DI CITAZIONE E CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE DELLE ATTRICI

(*omissis*).

La domanda di "invalidità" del rendiconto relativo all'esercizio 2020 - predicato, in via subordinata, nelle forme della nullità o annullabilità - è, infatti, stata fondata sulla non chiarezza e veridicità del documento contabile, richiamandosi gli artt. 2423 e 2217 c.c. e chiarendo come gli utili conseguiti fossero stati "mascherati" attraverso l'inserimento di un fondo F.I., in modo da non procedere alla loro distribuzione.

(*omissis*).

2. SULLA ASSENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA RIMESIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

La parte convenuta ha ripetutamente richiesto che il Giudice rimettesse alla Corte di Giustizia la questione del presunto contrasto tra la normativa italiana e la direttiva comunitaria 2013/34/UE.

2.1 Secondo la prospettazione della parte, la redazione del rendiconto di una società in accomandita semplice non può prescindere dalla considerazione che le norme previste per i bilanci delle società di capitali non sono applicabili anche alle società di persone.

A tali considerazioni il convenuto giunge in virtù di quanto previsto nella Direttiva 2013/34/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 Giugno 2013 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative

relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

Infatti, la difesa, sul punto, si fonda sul presupposto che l'ordinamento unionale avrebbe volutamente previsto un regime semplificato per la tenuta della contabilità delle società di persone, al fine di non gravare quest'ultime della complessità e dei costi della tenuta di una contabilità ordinaria, normalmente prevista e disciplinata solo per le società di capitali.

2.2 Parte convenuta prospetta il dubbio che il rinvio operato dal secondo comma dell'art. 2217 del c.c. ai criteri di redazione e valutazione del bilancio delle società per azioni di cui agli artt. 2423 e seguenti c.c., che rende gli stessi applicabili - in ragione dei rinvii operati dagli artt. 2302 c.c. e 2315 c.c. - alle società in accomandita semplice, senza prevedere, in assenza di ulteriori e sufficientemente chiare specificazioni normative, l'esclusione di tale disciplina sul bilancio alle società in accomandita semplice i cui soci illimitatamente responsabili non siano società di capitali, sia in contrasto con i Considerando nn. 4) e 5) della Direttiva 2013/34/UE e con l'art. 1) integrato dall'All. II) della medesima Direttiva.

Più specificatamente, il rinvio sopra evidenziato - in assenza di uno specifico disposto normativo che definisca i c.d. "limiti di compatibilità" e che, quindi, disciplini quali delle regole sul bilancio previste per le società di capitali siano eventualmente estensibili alla società in accomandita semplice i cui soci illimitatamente responsabili non siano una società di capitali, o che disponga quali adattamenti si rendono eventualmente necessari - renderebbe, in concreto, integralmente applicabili a queste ultime criteri di redazione e valutazione del bilancio estremamente rigidi e complessi, oltre che caratterizzati da una marcata onerosità.

Tale rinvio sarebbe, secondo la prospettazione di parte convenuta, in netto contrasto con i Considerando nn. 4) e 5) della Direttiva 2013/34/UE e con Kart 1 e l'All. II) della medesima Direttiva - peraltro recepiti dall'ordinamento interno con Kart 24, comma 1, della L. 23 dicembre 2021, n. 238, il quale ha modificato l'art. 111 *duodecies* delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie - i quali potrebbero escludere che le rigide regole bilancistiche previste per le società di capitali debbano applicarsi alle società in accomandita semplice i cui soci illimitatamente responsabili non siano società di capitali.

La parte convenuta ha ulteriormente evidenziato come la Direttiva ricalchi e rispetti le conclusioni costituenti una raccomandazione formulata dal Comitato Economico Sociale della UE durante l'iter legislativo per pervenire alla adozione della Direttiva, dato che il Comitato ha evidenziato che, per quanto riguarda la redazione dei bilanci "compito considerato estremamente gravoso per le imprese, e con un impatto particolarmente marcato sulle imprese più piccole" si deve pensare ad "mini-

regime" specifico per le piccole imprese, riducendo gli obblighi di informazione da allegare ai conti e rendendo più flessibile la revisione legale dei conti, esentando i piccoli gruppi dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato.

2.3 Parte attrice, al contrario, in linea con la prevalente dottrina e giurisprudenza espressasi sul punto, ritiene che "in nessuna parte del testo della Direttiva è previsto un divieto (tantomeno chiaro e preciso) in tal senso; al contrario ai sensi dell'art. 4, 1 comma, della Direttiva 'il bilancio d'esercizio forma un insieme inscindibile e per tutte le imprese comprende almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa'". Ne deriva i Considerando (4) e (5) della Direttiva non possono essere considerati norme *self-executing* in quanto non contengono un chiaro e preciso divieto nei confronti degli stati membri di prevedere l'applicazione alle società di persone (con soci persone fisiche) delle norme che disciplinano il bilancio di società (in quanto compatibili, come previsto dall'art. 2217 c.c.).

"L'art. 111 *duodecies* disp. att. c.c. costituisce un segmento nel complesso quadro normativo italiano che disciplina il bilancio d'esercizio e, in particolare: 'La disciplina del bilancio d'esercizio contenuta nell'ambito delle norme concernenti la società per azioni si applica, in virtù del rinvio previsto dall'art. 2478 *bis* c.c., alla società a responsabilità limitata; nonché, in conformità al disposto dell'art. 2454 c.c., all'accomandita per azioni'. L'art. 2519 c.c. richiama tale normativa per le società cooperative. Inoltre, la regola contenuta nell'art. 2217, 2 comma, c.c. estende la disciplina del bilancio d'esercizio della società per azioni a tutti gli imprenditori commerciali, sia pure nei limiti della compatibilità, e quindi alla società in nome collettivo ed in accomandita semplice ed all'imprenditore individuale (non piccolo). Si tratta pertanto di regole che hanno un ampio ambito di applicazione, comprendente sostanzialmente gli imprenditori individuali e collettivi differenti da quelli per i quali valgono i principi contabili internazionali. La disciplina del bilancio d'esercizio (e di quello consolidato) è richiamata infine con riferimento alle società di persone che abbiano come soci esclusivamente società di capitali (art. 111 *duodecies*, disp. att. c.c.)".

Secondo la prospettazione di parte convenuta, dunque, la scelta del diritto unionale sarebbe incompatibile con le disposizioni normative interne sopra citate, perché imporrebbe la applicazione delle disposizioni previste per il bilancio delle società di capitali alle società di persone, i cui soci sono tutti illimitatamente responsabili, disponendo la direttiva un implicito divieto di assimilazione.

Secondo la prospettazione attorea - tesi che appare condivisibile - il diritto unionale non porrebbe alcun divieto nel disciplinare le regole di redazione dei rendiconti delle società di persone, rimanendo una legittima e discrezionale scelta del diritto interno, circostanza esplicitata dalla previsione espressa di esclusione di applicazione della direttiva alle società senza fini di lucro.

Il silenzio normativo della Direttiva è, in conclusione, letto dalla prima tesi come implicito divieto; dalla seconda come zona lasciata alla discrezionalità legislativa interna. 2.4 Il Giudice ha assunto la riserva sul punto, rilevando all'esito non sussistenti i presupposti per la rimessione alla CGUE.

2.5 In primo luogo, ciò deriva dalla constatazione che il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (art. 54 e art. 50 lett. f) e g)) attribuisce alla UE il potere di armonizzazione positiva del regime giuridico di tutte le società come costituite nelle forme previste dagli ordinamenti interni.

Tale considerazione consente, in primo luogo, di ritenere che, come già avvenuto in altre circostanze ed in particolare in relazione alla materia societaria, laddove la direttiva ha previsto la disciplina del bilancio limitatamente alle società di capitali (nonché a quelle di persone i cui soci non siano tutti illimitatamente responsabili) ha effettuato una discrezionale scelta normativa di armonizzazione limitata a tali forme societarie.

Ne consegue che, nel silenzio legislativo sulla disciplina della redazione dei bilanci e dei rendiconti delle società di persone, è stata lasciata discrezionalità al legislatore dei singoli ordinamenti.

La circostanza è corroborata da quanto indicato al considerando n. 5 ove è espressamente esclusa la applicazione della direttiva alle imprese senza fine di lucro.

2.6 Viene in rilievo, in secondo luogo, il fatto che la direttiva in più considerando evidenzia la necessità di non gravare le piccole imprese degli oneri e delle incombenze previste per le società di grandi dimensioni. In particolare, il considerando n. 10 afferma il principio del "pensare anzitutto in piccolo".

Tale esigenza, rappresentata e valorizzata dalla difesa di come indice di un asserito divieto della direttiva di applicazione della disciplina ivi prevista alle società di persone, è stata, tuttavia, preservata normativamente attraverso due strumenti.

Il primo consiste in una serie di facoltà attribuite direttamente ai singoli Stati di integrazione della disciplina volta a favorire le società di dimensioni più piccole (vedi considerando n. 11, considerando n. 12, considerando n. 13, considerando n. 14, considerando n. 27, considerando n. 38 e 43).

Il secondo nel disciplinare puntualmente la normativa applicabile alle società che rientrano nelle piccole o microimprese, prevedendo trattamenti agevolati quanto agli obblighi formali di redazione del bilancio (cfr. art. 36) e di regime pubblicitario.

Tale scelta normativa appare evidentemente improntata ad una opportuna differenziazione del regime normativo applicabile per gli obblighi formali inerenti il bilancio alle società non in relazione alla forma giuridica assunta, bensì alla dimensione patrimoniale dell'impresa.

In tal modo il legislatore comunitario ha manifestato di voler tutelare le imprese di piccole dimensioni - individuate attraverso oggettivi parametri ancorati all'attivo

patrimoniale, ai ricavi e al numero di dipendenti impiegati - così armonizzando la disciplina normativa ritagliata su un criterio strutturale e non formale.

L'impostazione comunitaria è, d'altronde, stata integralmente recepita dal legislatore attraverso l'introduzione degli artt. 2435 *bis* e *ter* c.c. che già prevedono le semplificazioni nella redazione del bilancio conformi alle esigenze derivanti dalle limitate dimensioni della impresa.

2.7 Detto che la scelta normativa appare indiscutibilmente orientata nel senso di non vietare una applicazione delle norme sul bilancio delle società di capitali anche a quelle di persone, deve osservarsi, in terzo luogo, come una diversa lettura, come quella prospettata dalla difesa di (...), non determinerebbe in sé un contrasto tra la normativa UE e quella interna.

Il rinvio dell'art. 2217 c.c. al 2423 e ss. c.c. è, infatti, non integrale, ma limitato ad una valutazione in concreto di compatibilità.

Tale valutazione è rimessa all'organo giudicante e consente già in astratto di poter armonizzare il dettato codicistico con il sistema normativo europeistico.

In altri termini, la clausola di compatibilità opera un rinvio alle norme sul bilancio delle società di capitali non integrale ed in tal modo, da un lato, armonizza l'interpretazione normativa rendendola conforme alla direttiva, anche come letta dalla difesa di (...) e, dall'altro, esclude altresì una possibile prospettazione di violazione della regola di ragionevolezza ed eguaglianza che imporrebbe il c.d. doppio rinvio pregiudiziale al giudice di legittimità.

2.8 Da ultimo si osserva che, allorché si accedesse alla tesi di parte convenuta, assimilando il silenzio normativo ad un divieto imperativo per il legislatore interno di applicazione della disciplina dei bilanci delle società di capitali a quelle di persone, tale inadempimento non consentirebbe al giudice di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia potendo venire in rilievo solo nel rapporto c.d. verticale con lo Stato ai fini di un eventuale risarcimento del danno (cfr. sentenza CGUE 19 novembre 1991 c.d. F.).

La possibilità, infatti, di disapplicare l'art. 2227 c.c. (al di là delle precedenti considerazioni che depongono con tutta evidenza in senso contrario) presupporrebbe che la direttiva avesse puntualmente disciplinato le regole di redazione del bilancio per le società di persone non costituite da soci limitatamente responsabili.

Sotto tale profilo, pertanto, non può ritenersi la direttiva *self-executing* perché il mero divieto sopra descritto non le attribuirebbe un contenuto puntuale necessario al fine di disapplicare la normativa interna, facendo ricorso direttamente all'efficacia precettiva delle disposizioni della direttiva.

In altri termini, anche volendo ritenere l'art. 1 della direttiva come un divieto per lo Stato interno, difetterebbe una disciplina applicabile alle società di persone per la redazione del rendiconto con la conseguenza che non potrebbe esser ritenuto direttamente applicabile l'atto normativo unionale.

3. SULLA APPLICABILITÀ ALLA SOCIETÀ CONVENUTA DELLE NORME SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI “IN QUANTO COMPATIBILI”

Le circostanze di fatto sottese al giudizio normativo sono evidenti.

La società, le cui partecipazioni sono paritarie tra i fratelli, è stata gestita in modo autonomo da (...) socio accomandatario.

La scelta di non distribuire gli utili, ponendoli a riserva (e dal 2020 in un fondo F.I.) in linea con la finalità di autofinanziamento sociale già seguita per anni dalla madre degli odierni soci, è stata ritenuta dal convenuto costituito come insindacabile sotto il profilo sostanziale e formale, non traducendosi in un vizio del rendiconto.

3.1 Le ulteriori contestazioni formali sono ritenute da ... non fondate, in virtù della dichiarata inapplicabilità alla società agricola delle regole di redazione del bilancio delle società di capitali.

La conclusione è assunta ora in forza del richiamato contrasto con la normativa comunitaria - in relazione al quale si rimanda al punto 2 della motivazione - ora in base ad una inapplicabilità dell'art. 2217 c.c. alle società che svolgono in via esclusiva attività agricola.

3.2 Le attrici contestano tutti i profili evidenziati, insistendo sulla erroneità delle argomentazioni giuridiche avversarie, ritenendo illegittima la scelta arbitraria ed unilaterale di non distribuire gli utili in forza della volontà dell'amministratore in aperto contrasto con quella degli altri soci.

3.3 Orbene, nella presente motivazione si vuole evidenziare come, in ogni caso, la domanda attorea sia fondata: a) nel caso di accoglimento dell'orientamento che valorizza il diritto alla distribuzione degli utili - salvo patto statutario difforme o diversa volontà unanime dei soci - perché il rendiconto ha palesemente determinato una omessa distribuzione attraverso la creazione di un fondo investimenti futuri;

b) nel caso di accoglimento del diverso orientamento esposto, per violazione dei criteri di redazione del rendiconto, in applicazione delle regole che governano il bilancio;

c) nel caso di ritenuta inapplicabilità delle predette regole, perché il rendiconto non sarebbe comunque stato redatto in modo chiaro e veritiero.

Fermandosi, per ora, sul secondo aspetto, deve, infatti, darsi atto che la prevalente e più recente giurisprudenza e dottrina convergono sulla applicabilità alle società di persone, anche svolgenti in via esclusiva attività di natura agricola, delle regole del bilancio delle società di capitali (cfr. Cass., 2 marzo 2022, n. 6865: “Nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella del bilancio”; Cass., 4 marzo 2021, n. 6028; Cass., 4 luglio 2018, n. 17489; Cass., 3 febbraio 2017, n. 2962).

La scelta della forma societaria comporta, infatti, l'obbligo della tenuta delle scritture contabili e di redigere un

rendiconto con il contenuto assimilabile a quello del bilancio, posto che ciò deriva dal combinato disposto degli artt. 2302, 2214, 2315, 2421, 2423, 2478 c.c., disposizioni che non fanno alcuna distinzione sulla natura dell'attività svolta.

L'art. 2320, III comma c.c., inoltre, prevede il diritto degli accomandanti di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite.

Né le disposizioni tributarie, che esonerano l'imprenditore dall'obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili, possono venire in rilievo sotto il profilo civilistico, data la diversa ratio e funzione normativa, come per altro espressamente evincibile dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 (“salvi gli obblighi di tenuta delle scritture contabili previste da disposizioni diverse dal presente decreto”).

Il rendiconto, d'altronde, non può rappresentare solo la situazione finanziaria e l'andamento economico patrimoniale dell'impresa, ma deve fornire una adeguata informazione della attività imprenditoriale in guisa da consentire la corretta determinazione degli utili, attività che - come affermato da autorevole dottrina - “non può prescindere dalla applicazione delle regole proprie del bilancio”.

D'altronde la possibilità di ricorrere ad una contabilità fiscale semplificata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, non esime la società di persone dalla redazione di un rendiconto nelle forme sostanziali del bilancio, posto che ciò deriva dalla natura stessa dell'atto ovvero dalla esigenza che lo strumento dia una corretta rappresentazione della gestione dell'impresa e della determinazione degli utili e ciò a prescindere che l'attività sia commerciale o meno.

In altri termini, come affermato da autorevole dottrina “il documento previsto dagli artt. 2261-2262 c.c. ha lo stesso contenuto dei bilanci previsti dall'art. 2217 c.c. e dagli artt. 2423 ss. c.c., ossia la rappresentazione del patrimonio e la determinazione del risultato economico di una impresa”.

A ben vedere, nel caso di specie, la circostanza è ulteriormente avallata sia dalla previsione contrattuale (cfr. art. 11 dei patti parasociali: “Alla fine di ogni esercizio i Soci Accomandatari, in qualità di amministratori, effettueranno l'inventario delle passività e delle attività sociali e formeranno il bilancio ed il conto dei profitti e perdite che dovranno essere comunicati ai Soci Accomandanti entro il mese di aprile dell'anno successivo. Il bilancio ed il conto profitti e perdite s'intenderanno approvati se entro un mese dalla comunicazione non perverranno opposizioni da parte dei Soci Accomandanti” (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte convenuta), sia dal tenore delle comunicazioni dell'amministratore rivolto ai soci ove ci si riferisce al bilancio e alle regole di cui all'art. 2424 c.c. per la sua redazione (cfr. doc. 9 e 10 del fascicolo di parte attrice).

4. SUGLI ESITI DELLA CONSULENZA TECNICA

La consulenza tecnica d'ufficio appare del tutto condivisibile nei suoi esiti e nelle modalità procedurali attraverso le quali si è svolta.

I motivi di doglianza di parte convenuta non possono in alcun modo incidere sulla validità poiché il

contraddittorio è stato pienamente rispettato, ma, se del caso, originare una contestazione nel merito delle conclusioni assunte.

Conclusioni che, per le ragioni indicate al capitolo precedente, non sono contestabili, dovendosi ritenere applicabili le regole del bilancio anche nella redazione del rendiconto della società in accomandita svolgente attività agraria.

Gli ausiliari del giudice hanno dato atto:

a) della compatibilità delle voci di spesa e degli investimenti rappresentati con la quantificazione degli importi indicati nel “fondo F.I.”;

b) della illegittimità del rendiconto sia in relazione all’iscrizione fondo F.I. per violazione dei principi contabili e di bilancio che hanno determinato un risultato di esercizio negativo che, in difetto, non si sarebbe verificato, sia in relazione alla mancata iscrizione di un fondo rischi per cause in corso dei debiti controversi accertati giudizialmente con sentenza oggetto di impugnazione.

Le valutazioni dei consulenti tecnici d’ufficio si fondano:

a) sulla giurisprudenza di merito e di legittimità che ritiene che i rendiconti delle società di persone debbano essere redatti secondo le disposizioni del bilancio delle società di capitali, con predisposizione della nota integrativa (Cass., 6028/2021; Cass., 17489/2018; Cass., 2962/2017; p. 27 della CTU ALL. 1);

b) sulla violazione del principio contabile n. 31 emanato dall’OIC (organismo italiano di contabilità) derivante dalla indicazione nel rendiconto del “Fondo F.I.” - accantonamento prudenziale per le spese di rinnovamento culturale e dotazione aziendale - in quanto non inquadrabile né negli accantonamenti per rischi ed oneri (perché

passività connesse a situazioni incerte), né nei fondi per oneri (posta la natura di situazioni di passività già esistenti al momento della data del bilancio), né nei fondi per manutenzione ciclica o periodica (fondi che non ineriscono costi per migliorie, bensì di manutenzione ordinaria), richiamandosi l’art. 2424 *bis* c.c. (pp. 43-48 della CTU);

c) sulla violazione del medesimo principio in relazione alla mancata iscrizione in un fondo rischi dei debiti accertati dal Tribunale di Ferrara per omesso pagamento degli utili maturati e non versati per gli anni 2016-2019, oggetto di impugnazione davanti alla Corte di Appello di Bologna (pp. 48-52 della CTU).

5. SUGLI ESITI GIUDIZIALI ANCHE IN BASE AD UNA DIVERSA RICOSTRUZIONE GIURIDICA

Come anticipato in precedenza, nemmeno l’accoglimento della tesi prospettata dalla parte convenuta, consentirebbe un esito giudiziale difforme, poiché le scelte di non indicare utili maturati e debiti sociali esistenti (quantunque “litigiosi”) non può certamente qualificare il rendiconto né come chiaro, né come veridico.

Tale rappresentazione lede la posizione sostanziale dei soci, dei creditori e dei terzi perché non esplicita fedelmente la situazione finanziaria e patrimoniale dell’impresa né sotto il profilo attivo, né sotto il profilo passivo.

Né, infine, può affermarsi che il rendiconto sarebbe chiaro e veridico perché gli utili sono stati “trasformati” in un fondo F.I. in base ad una scelta unilaterale e non condivisa dai soci dell’amministratore unico e le passività non indicate in quanto oggetto di contestazione giudiziale, sebbene accertate con sentenza provvisoriamente esecutiva dal Tribunale di Ferrara.

(*omissis*).

Note sui rendiconti delle società personali di Lorenzo De Angelis (*)

Una S.a.s. esercente attività d’impresa agricola - al pari di tutti gli imprenditori commerciali non piccoli (*ex art. 2083 c.c.*) e delle società commerciali anche solo di forma, ancorché non di sostanza - deve tenere le scritture contabili obbligatorie (*ex art. 2214 c.c.*) e presentare il rendiconto annuale che, ove non diversamente disposto nell’atto costitutivo, deve essere formato mutuando i principi di redazione e i criteri di valutazione stabiliti per le S.p.a. (*ex artt. 2217, comma 2, e 2423-bis ss. c.c.*).

The decision refers to the duty of the partnerships established as commercial companies (e.g.: a S.a.s.) - even though doing business in agriculture - to keep accounting records and present financial statements.

Il caso

Le socie accomandanti di una S.a.s. esercente attività agricola hanno convenuto in giudizio tale

società e il socio accomandatario di questa per far dichiarare l’invalidità, e segnatamente la nullità, del rendiconto dell’esercizio 2020 redatto dal medesimo socio accomandatario - e ad esse comunicato il 18

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.

maggio 2021 - per violazione dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità. Hanno sostenuto le attrici che detto rendiconto era stato predisposto in violazione delle regole all'uopo applicabili, ossia dei principi di redazione e dei criteri di valutazione sanciti dagli artt. 2423 ss. c.c., nell'intento di impedire ai soci di concorrere alla ripartizione integrale dell'utile ritratto dalla società dalla gestione economica svolta nel periodo al quale il rendiconto impugnato era riferito. L'artificio attraverso cui l'utile effettivamente conseguito sarebbe stato - almeno in parte rilevante - occultato era stato individuato dalle attrici nello stanziamento di cospicuo ammontare ad un non meglio precisato "Fondo per futuri investimenti", in virtù del quale buona parte dell'utile dell'esercizio sarebbe stata celata mediante appostazione di un costo inesistente o comunque non effettivamente sostenuto dall'impresa sociale. Mentre la società convenuta è rimasta contumace, il socio accomandatario ha confutato l'applicabilità alle società di persone delle regole stabilite per la formazione dei bilanci delle società di capitali, sulla base di una serie di argomentazioni non ritenute dal Giudice - correttamente, ad avviso dello scrivente - meritevoli di accoglimento.

Assenza di contrasto con il diritto europeo e nazionale

Il convenuto ha preliminarmente eccepito che la disciplina di diritto contabile europea non si applicherebbe alle società di persone, giacché la direttiva n. 34 del 26 giugno 2013 - a cui l'Italia ha dato attuazione con il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, in vigore dal 1° gennaio 2016 - sostitutiva, ma nel solco di una sostanziale continuità, della IV e della VII direttiva in materia societaria, rispettivamente n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE (1), si applicherebbe esclusivamente alle società di capitali, che ne sono *expressis verbis* destinatarie; e ciò in quanto l'applicazione di tale disciplina sarebbe, per le società personali, eccessivamente complessa ed onerosa.

(1) Su questo processo di "modernizzazione" v. C. Sottoriva, *La redazione del bilancio di esercizio secondo il D.Lgs. 139/2015 e secondo i principi contabili nazionali*, Milano, 2015, 1 ss.; G. Garesio, *Commento all'art. 2423. Redazione del bilancio, Parte I*, in AA.VV., *Il bilancio d'esercizio*, a cura di O. Cagnasso - L. De Angelis - G. Racugno, nel *Commentario Schlesinger-Busnelli*, Milano, 2018, 3 ss.; L. De Angelis, *Elementi di diritto contabile*, Milano, 2019, 19 ss.; E. Bocchini, *Diritto della contabilità delle imprese*, 2, *Bilancio d'esercizio*, Milano, 2021, 27 ss.; M. Irrera, *Del bilancio*, in AA.VV., *Bilancio*, a cura del medesimo, nel *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca-Galgano*, Bologna, 2022, 16 ss.

(2) Al riguardo è stato opportunamente ricordato dal Giudice che il 5° "considerando" della Dir. n. 34/2013 ne ha

Su tale eccezione il Giudice ha osservato non esservi dubbio che le direttive comunitarie in materia contabile siano destinate alle società di capitali; ma ciò non significa che esse non debbano necessariamente applicarsi alle società personali. Significa semplicemente che, nel silenzio del diritto europeo, sulla disciplina della redazione dei rendiconti delle società personali "è stata lasciata discrezionalità al legislatore dei singoli ordinamenti" nazionali (2). E il legislatore italiano si è chiaramente espresso - fin dal 1942 - nel senso di imporre ad ogni imprenditore commerciale (ma su questa qualificazione si tornerà in appresso) per il quale non sia prevista una speciale regolamentazione normativa in tema di contabilità e di bilancio (3) l'assunzione delle regole stabilite per la formazione dei bilanci delle società per azioni "in quanto applicabili" (art. 2217, comma 2, ult. periodo, c.c.), e dunque alle norme degli artt. 2423 ss. c.c., siccome interpretate e - occorrendo - integrate dai principi contabili nazionali emanati dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità).

È ben vero che il riferimento testuale della citata disposizione dell'art. 2217 c.c. è fatto "ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni", ai quali gli altri imprenditori commerciali - individuali o societari di diverso tipo o collettivi in genere - devono attenersi "nelle valutazioni di bilancio". Ma ciò soltanto perché i principi di redazione, parimenti enunciati nella disciplina delle società per azioni (art. 2423-bis c.c.), tali sono per ogni bilancio o rendiconto, da chiunque redatto, sia esso imprenditore commerciale o non commerciale; individuale o collettivo; se collettivo, societario e non societario (consorzio, g.e.i.e., associazione, etc.); e se societario, qualunque forma giuridica esso rivesta (società di capitali, di persone o cooperativa). Tutti i bilanci, invero, nessuno escluso, devono - secondo l'ordinamento giuridico italiano, ma anche secondo i principi contabili internazionali *IAS/IFRS* - essere redatti secondo i principi di prudenza, di continuità, di omogeneità, di comparabilità, di prevalenza della sostanza sulla forma, nel rispetto della competenza economico-temporale e quant'altri; per non

espressamente escluso l'applicazione soltanto alle imprese senza scopo di lucro (quali ad esempio le imprese sociali e le società *benefit* per le quali gli statuti escludano simile finalità). Sulla constatazione che lo scopo lucrativo non possa considerarsi coesistente alla nozione di società, e non possa quindi farsi rientrare nella definizione generale di questa figura giuridica, v. *ex plurimis* G. Oppo, *L'impresa come fattispecie*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, I, 109 ss.; G. Marasà, *Le "società" senza scopo di lucro*, Milano, 1984, *passim*; e, più recentemente, L. De Angelis, *Le società in generale*, in AA.VV., *Diritto commerciale*, a cura del medesimo, Milano, 2024, cap. VI, parr. 2 e 3.

(3) Come ad esempio per le imprese bancarie ed assicurative, per gli intermediari finanziari, per le società fiduciarie, etc.

parlare dei postulati fondamentali della chiarezza, della veridicità e della correttezza (art. 2423 c.c.). Per questi principi e postulati non v'era alcun bisogno che il legislatore dettasse una specifica norma di rinvio, non trattandosi - nel loro complesso - di un *proprium* delle società per azioni, bensì di regole intrinseche alla disciplina del bilancio in generale, da chiunque redatto e qualunque ne sia la rappresentazione formale esteriore.

Le imprese di minori dimensioni

Detto ciò, il Giudice ha altresì ricordato che la legge - dapprima in sede comunitaria e, a valle di questa, nell'ordinamento nazionale - si è data carico delle realtà imprenditoriali più modeste, di minori dimensioni, per le quali la predisposizione di un bilancio ordinario potrebbe risultare eccessivamente onerosa e richiedere un'organizzazione complessa, con costi fissi suscettibili di rivelarsi sperequati rispetto al valore dei beni aziendali e al volume degli affari. E che ha risolto questo problema non già esonerando le imprese stesse dall'obbligo di rendiconto o svincolando i loro amministratori dal dovere di seguire determinate regole, accordando loro una piena ed assoluta libertà di forma e di sostanza al riguardo (come il socio accomandatario convenuto avrebbe preferito). Al contrario, il legislatore ha previsto modalità semplificate per la redazione dei bilanci per le imprese medio-piccole e piccole rivestenti forma societaria o di ente collettivo in genere (eccezione fatta, dunque, per il "piccolo imprenditore" individuale riguardato dall'art. 2083 c.c., esonerato del tutto dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili a fini civilistici), ed ha addirittura graduato i livelli di tale semplificazione, che già appare rilevante per le imprese ammesse a redigere i "bilanci in forma abbreviata" (art. 2435-bis c.c.), ma che lo è ancor di più per le "microimprese" (art. 2435-ter c.c.) (4). E questa disciplina agevolativa, mediante la quale il legislatore ha mostrato ampia comprensione per i

problemi e le necessità delle imprese di minori dimensioni, è contenuta proprio all'interno della disciplina del bilancio delle società per azioni, alla quale gli altri imprenditori commerciali e le società di altro tipo - purché commerciale - devono attingere se intendano fruirne.

Il fatto è che, nella pratica, segnatamente nel mondo delle società di persone, molti (soci, amministratori e non, ed anche, ahimè, consulenti) - forse equivocando fra (effettiva) assenza dell'obbligo di deposito del rendiconto presso l'Ufficio del registro delle imprese e asserita mancanza dell'obbligo di redazione del rendiconto (che invece esiste) - opinano erroneamente che tali società non siano destinatarie di un obbligo di tenuta delle scritture contabili previste dal codice civile, e della conseguente redazione del rendiconto annuale (in forma ordinaria, o semplificata, o quanto meno in quella prevista per le microimprese, a seconda delle dimensioni economiche); e che sia per esse sufficiente tenere la sola documentazione contabile e presentare le dichiarazioni contemplate dalla normativa tributaria ai fini delle imposte dirette e dell'i.v.a.

È, ovviamente, una "leggenda metropolitana". Tutti gli imprenditori commerciali - di sostanza od anche solo di forma, come meglio si vedrà in seguito - non "piccoli" ai sensi dell'art. 2083 c.c. sono obbligati alla tenuta del "libro giornale" e del "libro degli inventari" (art. 2214, comma 1, c.c.), nonché delle "altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa" (*ivi*, comma 2). Ed anche nelle società personali - quanto meno in quelle di tipo commerciale - oltre all'obbligo degli amministratori di "tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214" (art. 2302 c.c.) è sancito quello di redigere, al termine di ogni esercizio sociale, un rendiconto (5) (artt. 2261 e 2262 c.c., dettati addirittura per le società semplici e richiamati per le S.n.c. dall'art. 2293 c.c. e per implicito dall'art. 2303 c.c.) che, per le S.a.s., deve essere costituito dal "bilancio" e dal "conto dei profitti e delle perdite" (6) (art. 2320, comma 3, c.c.).

(4) Su cui v., in luogo di molti, O. Cagnasso, *Commenti agli artt. 2435-bis e 2435-ter*, in AA.VV., *Il bilancio d'esercizio*, cit., rispettivamente 787 ss. e 809 ss.

(5) Su cui la legislazione è "particolarmente lacunosa" (così S. Casarrubea, *L'approvazione del rendiconto/bilancio annuale nelle società personali e la sua impugnazione*, in *Giur. comm.*, 2024, I, 302) e la dottrina - a partire dalla fondamentale opera di M. Ghidini, *Società personali*, Padova, 1972, 455 ss. - ha fornito orientamenti ondivaghi e sovente contraddittori, specie per quanto attiene alla sua approvazione da parte dei soci non amministratori: v. *infra*, nt. 20. Un apprezzabile tentativo di una più approfondita indagine sull'argomento è stato compiuto - oltre che da S. Casarrubea, *op. loc. cit.* - da L. Benatti, *Il rendiconto delle società di persone*, Milano,

2006; e da P.P. Marano, *Osservazioni in tema di "rendiconto" e "bilancio" nelle società personali*, in *Giur. comm.*, 1997, II, 384 ss., a commento di Cass. Civ. 20 aprile 1995, n. 4454, e di Cass. Civ. 17 febbraio 1996, n. 1240, che il diritto dei soci accomandanti all'approvazione del rendiconto avevano escluso considerandolo un atto di indebita immistione nell'amministrazione sociale (*contra*, tuttavia, Cass. Civ. 15 luglio 1996, n. 6410, in *Vita not.*, 1997, 324 ss.).

(6) Arcaica (ed impropria) terminologia, presente altresì nell'art. 2217, comma 2, c.c. con cui al tempo solevano indicarsi lo stato patrimoniale e il conto economico, ai quali sono stati successivamente aggiunti la nota integrativa e il rendiconto finanziario, così da integrare il più moderno e completo concetto di "bilancio".

Obbligo ribadito - si badi - dalla stessa normativa tributaria, atteso che l'art. 14, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e ss.mm., c.d. "decreto accertamento", indica fra le scritture contabili obbligatorie ("... devono in ogni caso tenere ...") per i soggetti sottoposti a tale obbligo - tra cui "le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate" (*ivi*, art. 13, comma 1, lett. c) - al primo posto dell'elenco, "il libro giornale e il libro degli inventari" (7) (*ivi*, art. 14, comma 1, lett. a), seguito dai registri prescritti ai fini dell'i.v.a. (8) e dalle altre scritture ausiliarie.

Però tale obbligo, sul quale convergono le disposizioni civili e fiscali, è largamente disatteso essendo ampiamente diffusa la (erronea) opinione che per le suddette società personali, specie se rientranti nel novero delle imprese qualificate come "minori" dalla normativa tributaria (art. 66 t.u.i.r.) (9), sia sufficiente la mera tenuta di una "contabilità semplificata" consistente nell'annotazione cronologica degli incassi e delle spese - che in applicazione del principio di competenza dovrebbero piuttosto definirsi ricavi e costi - in appositi registri, che sono normalmente i prefati registri prescritti ai fini dell'i.v.a. (d.P.R. n. 600/1973 e ss.mm., art. 18). Ma proprio quest'ultima norma, che persegue finalità peculiari e diverse da quelle perseguite dalla legge civile, se da un lato contempla per i soggetti che ne sono destinatari l'esonero "dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli", dall'altro, subito dopo - come bene è stato evidenziato in sentenza - fa "salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto", fra cui *in primis* quelle menzionate dall'art. 2214, commi 1 e 2, c.c.). E così il cerchio dovrebbe chiudersi. Ma nella realtà anche questo precetto - chiaro ed inequivoco - viene sistematicamente disatteso perché i più ritengono sia privo di sanzione. Il che non è. Non c'è, beninteso, la previsione di alcuna sanzione espressa, né pecuniaria né d'altro genere, nelle norme a cui s'è fatto fin qui riferimento, almeno finché le società di persone sono *in bonis*. Tuttavia ciò non significa che la violazione

dell'obbligo in questione sia priva di conseguenze. La sanzione emerge invero nel caso in cui l'impresa sociale vada in crisi, nel senso che tale omissione indiscutibilmente configura - sotto il profilo civilistico (e, come s'è appena visto, anche fiscale (10)) - un'irregolarità nella tenuta delle scritture contabili obbligatorie che preclude l'accoglimento dell'eventuale domanda della società di ammissione agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza d'impresa (11) o a una procedura d'insolvenza, di cui la regolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie negli ultimi tre anni - o nel minor tempo intercorso dalla costituzione della società - è requisito essenziale (art. 39, comma 1, lett. a, CCII) e la cui insussistenza rende inaccoglibile, e più precisamente improcedibile, la domanda stessa. Inoltre la suddetta omissione, qualora venga aperta la liquidazione giudiziale (*olim*: fallimento), costituisce presupposto del reato di bancarotta semplice (art. 323, comma 2, CCII; già art. 217, comma 2, l.fall.).

La S.a.s. esercente attività agricola

Il convenuto ha poi eccepito che l'obbligo civilistico di tenuta delle scritture contabili incombe agli imprenditori commerciali (non piccoli) e non anche agli imprenditori agricoli.

Ciò, in linea di principio, è vero. Ma - a parte la progressiva svalutazione di talune delle regole che compongono, nel loro complesso, il c.d. "statuto dell'imprenditore commerciale" (12), come sta in primo luogo a dimostrare l'estensione agli imprenditori agricoli dell'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale (sancita dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228) - tale eccezione non vale nel caso di specie. Infatti, l'art. 2249, comma 2, c.c. prevede: "Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa [da quella commerciale] sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo", ossia secondo

(7) Libro degli inventari nel quale deve venire trascritto - al termine di ogni esercizio - l'inventario, il quale "si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite" (art. 2217, comma 2, primo periodo, c.c.), ossia con il "bilancio" *tout court* (v. *supra*, nt. 6).

(8) *Ex art.* 23 ss., d.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633, e ss.mm.

(9) E *a fortiori* i c.d. "contribuenti minimi", oggi sostituiti dai contribuenti in "regime forfetario" (L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89), totalmente esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, i quali però non rientrano nell'ambito della presente indagine dovendo essere

unicamente persone fisiche esercenti attività d'impresa (imprenditori individuali) o professionale.

(10) Non può dunque escludersi che l'omessa o l'irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie riguardate dalla legislazione civile possa legittimare l'accertamento induttivo del reddito ai fini tributari.

(11) Ossia al piano attestato di risanamento, alle convenzioni di moratoria dei debiti, alla transazione dei debiti tributari e previdenziali, agli accordi di ristrutturazione dei debiti di qualunque tipo, ai piani di ristrutturazione omologati e al concordato preventivo.

(12) Sul punto cfr. G. Martina, *L'imprenditore e l'impresa*, in AA.VV., *Diritto commerciale*, cit., cap. I, parr. 13, 15 e 20.

uno dei tipi di società commerciali (dalla S.n.c. alla S.p.a. comprese) (13).

A queste società, commerciali di forma ma costituite per esercitare - e che di fatto esercitano - attività non commerciali, come ad esempio quella agricola, ma non solo (14), lo "statuto dell'imprenditore commerciale" si applica soltanto parzialmente. Non si applica, cioè, quanto alla disciplina riservata esclusivamente a quegli imprenditori che commerciali sono "di sostanza", ossia con riguardo all'essenza dell'attività esercitata, quale appunto è la disciplina della regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza; mentre si applica quanto agli obblighi di natura formale, quali quelli relativi alla registrazione (*i.e.* all'iscrizione nel registro delle imprese) e alla tenuta delle scritture contabili.

Ne è prova il fatto che una società di tipo commerciale (nella specie una S.a.s., ma il discorso non cambierebbe neppure se si trattasse di una S.p.a.) esercente attività agricola non può essere assoggettata alla liquidazione giudiziale (in precedenza, al fallimento) né agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alle altre procedure d'insolvenza (*olim*, alle procedure concorsuali) previsti per gli imprenditori commerciali non piccoli (ora, con l'esclusione delle imprese minori, di quelle cioè "sotto soglia" ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. d, e 121 CCII) poiché, indipendentemente dal tipo sociale adottato, non è intrinsecamente un imprenditore commerciale (15), e quindi difetta del requisito soggettivo per l'assoggettamento a tali strumenti e procedure; ancorché - in ragione del tipo commerciale rivestito - debba ottemperare agli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, ivi compreso quello della redazione del rendiconto che, come s'è visto, quanto meno nella S.a.s., assume tutti i connotati di un bilancio d'esercizio.

Corretto è quindi affermare che la S.a.s. convenuta in giudizio dovesse non solo formare annualmente il rendiconto, ma che dovesse predisporlo in conformità ai principi di redazione e ai criteri di valutazione stabiliti per la formazione del bilancio d'esercizio delle società per azioni (16).

Illiceità del fondo per futuri investimenti

Fra questi principi rientra la regola enunciata all'art. 2424-bis, comma 3, c.c. a mente della quale: "Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza" (17).

Nel caso di specie nulla di tutto questo. L'accantonamento in questione - è stato chiarito in sentenza - non aveva i requisiti occorrenti per poter essere considerato uno stanziamento a un effettivo fondo per rischi ed oneri. Era quindi una generica riserva di utili stanziata in via anticipata, prima cioè dell'accertamento dell'utile dell'esercizio, sostanzialmente intesa a ridurre l'entità dell'utile risultante dal rendiconto. Da tale illegittima appostazione al fondo per futuri investimenti è risultata un'artificiosa sopravvalutazione del passivo, con correlativa (apparente) riduzione dell'utile distribuibile ai soci.

Questa significativa violazione del precetto enunciato all'art. 2424-bis, comma 3, c.c. è stata pertanto giustamente sanzionata con la declaratoria di nullità del rendiconto che ne era affetto per contrasto con i principi (*rectius*: postulati) della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale della società e del risultato economico dell'esercizio (art. 2423, comma 2, c.c.).

Il diritto agli utili

A conclusione del presente commento, merita puntualizzare un principio di fondamentale importanza non solo ai fini della decisione in esame, ma soprattutto per il diritto societario nel suo complesso.

Se una società - di qualsiasi tipo - produce utili, a chi questi appartengono? Alla società o ai soci?

La questione è stata variamente risolta nei diversi ordinamenti. In quello italiano, il legislatore del codice civile del 1942 - corroborato sul punto dal legislatore della riforma organica societaria del 2003 - ha stabilito che lo scopo dell'attività economica (non

(13) Ed anche, per chi la ammette, l'attività di impresa civile. Mi sia consentito sul punto rinviare a L. De Angelis, *Oggetto sociale. Attività d'impresa e non*, in AA.VV., *La società semplice*, a cura di F. Preite, Milano, 2023, 607 ss., spec. 619 ss., ove *amplius*; Id., *Le società in generale*, cit., cap. VI, par. 9.

(14) *Ibidem*, par. 3.

(15) *Ibidem*, par. 9; sulla scorta dell'insuperato insegnamento di G. Oppo, *Materia agricola e "forma commerciale"*, negli *Studi in onore di F. Carnelutti*, III, Padova, 1950, 83 ss.; e Id., *Note*

preliminari sulla commercialità dell'impresa, in *Riv. dir. civ.*, 1967, I, 561 ss.

(16) Così già Cass. Civ. 29 aprile 1995, n. 4454, e Cass. Civ. 17 febbraio 1996, n. 1240, cit., con nota di P.P. Marano, *op. loc. citt.*, ove ampi riferimenti.

(17) Su cui v. ancora L. De Angelis, *Commenti agli artt. 2424 e 2424-bis*, in AA.VV., *Il bilancio d'esercizio*, cit., rispettivamente 241 ss. e 292 ss., ove ampi riferimenti; E. Bocchini, *op. cit.*, 294 ss.; B.M. Scarabelli, *Commento all'art. 2424-bis*, in AA.VV., *Bilancio* a cura di M. Irrera, cit., 181 ss.

necessariamente o indefettibilmente lucrativa) delle società è quello “di dividerne gli utili” (art. 2247 c.c.). Non di produrre utili - si badi - ma, se ed in quanto e nella misura in cui degli utili vengano realizzati, di ripartirli tra i soci. È questa una rarissima connotazione di stampo contrattualistico del diritto societario scaturito dalla legislazione del 1942, per il resto prevalentemente orientata a principi istituzionalistici (se c'è un contrasto fra l'interesse della società e l'interesse dei soci prevale l'interesse sociale). Ma al considerato riguardo, nell'ambito della Commissione che licenziò quel codice - peraltro in gran parte tuttora vigente, nonostante gli eventi bellici, i rivolgimenti politico-istituzionali da allora verificatisi e il trascorrere del tempo che tante cose hanno cambiato - si formò e prevalse questo preciso orientamento di stampo prettamente liberale. Ce lo ha spiegato, anni dopo, quel grande giurista che presiedette la Commissione anzidetta, in un celebre saggio (18) al quale, senz'altro aggiungere, si rinvia. Dunque, gli utili appartengono ai soci i quali - accantonate le riserve prescritte per legge o per statuto (o atto costitutivo) - se li possono “prendere” fino all'ultima lira, come si diceva una volta; e hanno diritto alla loro “immediata percezione” (19). È solo per volontà dei soci, esprimibile a maggioranza, che gli utili possono essere “lasciati” alla società per rafforzarne la consistenza patrimoniale e finanziaria; ma senza un'espressione della volontà dei soci in tal senso, la società - per mera decisione dei propri amministratori - non può trattenerli per sé. Ciò anche nelle s.a.s., nelle quali i soci accomandanti hanno soltanto “diritto di ricevere comunicazione annuale del bilancio ... e di controllarne l'esattezza” (art. 2320, comma 3, c.c.), non già di approvarlo (20), poiché una cosa è approvare il bilancio, altra è invece approvare l'eventuale costituzione o accrescimento

di riserve di utili, cioè la rinuncia a ripartirsi, *in toto* o *in parte*, per destinarli ad incremento del patrimonio sociale. Decisione, quest'ultima, alla quale anche i soci accomandanti dovrebbero concorrere e che non potrebbe reputarsi legittimamente assunta senza la loro consultazione.

Quanto sopra specialmente nelle società di persone, nelle quali vige il regime fiscale della “trasparenza” nella tassazione del reddito: “I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili” (art. 5, comma 1, T.U.I.R.). Dunque, nelle società personali, soggetti passivi dell'imposta sul reddito non sono le società, bensì i singoli soci, ai quali il reddito stesso viene imputato *pro quota* (21) e che su questo pagano tale imposta indipendentemente dalla percezione della frazione del reddito loro spettante. Ragion di più perché, in queste società, la rinuncia alla percezione dell'utile distribuibile, su cui i soci fanno di dover pagare le tasse come se lo avessero proporzionalmente incamerato - con creazione di una riserva d'utile incrementativa del patrimonio sociale - non possa che venire espressamente accettata e decisa dai soci stessi, sia pure a maggioranza, senza che l'accantonamento di quote d'utile a favore della società possa essere deciso dai soli amministratori.

Un significativo intervento della UE

Un'autorevole conferma dell'orientamento nel quale si iscrive la pronunzia testè illustrata (oltre che la sommessa opinione di chi scrive) è dato rinvenire nella circostanza che è in corso di approvazione una direttiva europea recante “Modifica

(18) A. Asquini, *I battelli del Reno*, in *Riv. soc.*, 1959, 617 ss.; v. altresì L. De Angelis, *Le società in generale*, cit., cap. VI, par. 2; Id., *Oggetto sociale. Attività d'impresa e non*, cit., 608 ss.

(19) Come espressamente riconosciuto da Cass. Civ. 20 aprile 1995, n. 4454, e da Cass. Civ. 17 febbraio 1995, n. 1240, *loc. cit.*

(20) Cfr. sul punto E. Bertacchini - M. Bianca, *Le società di persone*, Sez. IV, *La società in accomandita semplice*, in AA.VV., *Diritto commerciale*, cit., cap. VII, par. 5, i quali propendono peraltro per estendere il potere degli accomandanti a concorrere alla stessa approvazione del bilancio predisposto dagli accomandanti: ma, come pure riconosciuto dagli Autori, questa interpretazione - per la quale mostrano peraltro propensione G. Cottino - R. Weigmann, *Le società di persone*, nel *Tratt. dir. comm.* diretto da G. Cottino, III, Padova, 2014, 212 ss., spec. 217 ss. - non è pacifica (anche perché la *littera legis* sembrerebbe postulare il contrario). Anzi, fin dalla prima pronunzia giurisprudenziale apparsa sul tema della possibilità - o del divieto - dei soci accomandanti di approvare, collegialmente o individualmente, il rendiconto loro obbligatoriamente comunicato dagli accomandanti (Trib. Parma 22 maggio

1972, in *Casi e materiali dir. comm.*, 2, *Società di persone*, II, a cura di V. Buonocore - G. Castellano - R. Costi, Milano, 1978, 944 ss.) gli interpreti si sono sul punto divisi in opposte correnti di pensiero, come già nelle *Osservazioni* redazionali su tale sentenza risultava con estrema chiarezza. L'orientamento più convincente sembra, tuttora, quello suggerito da P. Montalenti, *Il socio accomandante*, Milano, 1985, 313 ss., secondo cui la legge non prevede il diritto degli accomandanti all'approvazione del rendiconto (i quali possono però impugnarlo), ma non esclude che tale diritto possa venire sancito, per autonomia convenzionale dei soci, nell'atto costitutivo. La questione è stata recentemente ben illustrata da G. Garesio, *La società in accomandita semplice*, in AA.VV., *Le società in generale. Le società di persone. Le società tra professionisti*, a cura di G. Cottino, nella *Nuova giur. civ. comm.*, Milano, 2014, 910 ss.

(21) Le predette società sono infatti - nell'ambito delle imposte dirette - soggetti passivi soltanto ai fini dell'i.r.a.p. Analogo regime della “trasparenza” fiscale può essere fruito, su base opzionale, dai soci delle S.r.l. (artt. 115 e 116 T.U.I.R.).

delle Direttive 2009/102/CE e 2017/1132/UE per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario", attualmente sottoposta a procedura di rettifica ai sensi dell'art. 241 del regolamento del Parlamento europeo. Essa prevede, tra l'altro,

l'espresso obbligo per tutte le società personali di tipo commerciale della pubblicazione del bilancio annuale presso il Registro delle imprese (o istituti equivalenti esistenti negli altri Stati membri) e dunque, *a fortiori*, l'obbligo di redazione del bilancio stesso.

La crescente consapevolezza delle nostre corti nel trattare questioni di diritto societario europeo

Postilla di Marco Lamandini

La sentenza merita di essere anche segnalata quanto alla sua pregevole (e corretta) motivazione in relazione alla questione attinente all'interpenetrazione tra diritto nazionale e diritto europeo circa l'applicazione della disciplina contabile, che la direttiva contabile 2013/34/UE armonizza solo i tipi societari più evoluti. In particolare la direttiva, nel quadro di un necessario contemperamento tra l'esigenza di assicurare una informativa di bilancio adeguata e l'interesse delle piccole e medie imprese a non essere gravate da obblighi eccessivi e non proporzionati, prevede all'art. 1 che le misure di coordinamento prescritte dalla direttiva si applichino anche alle società di persone (per l'Italia, società in nome collettivo e in accomandita semplice) "qualora tutti i soci diretti o indiretti dell'impresa, altrimenti illimitatamente responsabili, abbiano di fatto una responsabilità limitata essendo tali soci società di capitali o, se società non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, aventi una forma giuridica comparabile a quella di una società di capitali". Questa previsione ha trovato attuazione in Italia con l'art. 111-*duodecies* disp. att. c.c., come da ultimo modificato dall'art. 24, L. 23 dicembre 2021, n. 238.

Tuttavia nell'ordinamento italiano le regole contabili fissate dalla direttiva - che, in attuazione della stessa, sono state rese obbligatorie per i bilanci delle società di capitali e poi estese dall'art. 111-*duodecies* alle società di persone limitatamente alle situazioni ivi descritte - sono suscettibili di più ampia applicazione, seppur mediata da una valutazione di compatibilità in concreto, dal momento che esse possono applicarsi anche a società di persone che pur non abbiano soci società di capitale, in considerazione del fatto che l'art. 2217 c.c. dispone, per l'imprenditore in generale, che "nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto compatibili".

Il Tribunale di Ferrara investito della questione se l'estensione alle società di persone, seppur mediata dal giudizio di compatibilità in concreto, quale previsto dall'art. 2217 c.c. potesse ritenersi contravenire ai precetti (di proporzionalità) della Dir. 2013/34/UE nella parte in cui essa estende la propria applicazione alle sole società di persone partecipate da società di capitali e fissa deroghe a talune sue disposizioni per le PMI, lo ha correttamente escluso.

E l'esito interpretativo - che si segnala per una motivazione limpida e informata in punto di rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia - è certamente da approvare perché, a dispetto di quanto suggerito da una delle parti in causa, non è qui questione di comprendere se si sia dinanzi ad un mancato recepimento della direttiva e cioè di prescrizioni armonizzate, anche espressive del principio generale di proporzionalità, negative (e cioè volte ad escludere l'applicazione armonizzata a tipi diversi da quelli espressamente ricompresi nell'ambito di applicazione della direttiva) sufficientemente precise da giustificare la disapplicazione della norma nazionale in tesi confliggente.

È qui invece questione di debitamente apprezzare la circostanza che, come ha rilevato il Tribunale, l'art. 2217 c.c., senza violare la direttiva, esprime una legittima scelta del legislatore nazionale in una zona normativa che rimane per così dire "franca" rispetto al processo di armonizzazione dettato dalla Dir. 2013/34; la scelta cioè di estendere, seppur con il filtro della valutazione di compatibilità, a tutti gli imprenditori in quanto tali i criteri per la formazione del bilancio previsti, in attuazione della direttiva, per le società per azioni. Proprio il meccanismo di rinvio alla disciplina contabile della S.p.a. mediato tuttavia dalla valutazione di compatibilità in concreto consente di assicurare il pieno rispetto del principio di proporzionalità, di cui i considerando

della direttiva esprimono una concretizzazione specifica in relazione all'armonizzazione in materia contabile, senza tuttavia sottrarre agli Stati membri la potestà di legiferare in relazione a soggetti diversi da quelli destinatari della disciplina armonizzata, estendendo ad essi, secondo ragionevolezza e proporzionalità appunto, regole fissate per i tipi societari più complessi.

Non è peraltro questo l'unico caso in cui il legislatore nazionale ha ritenuto di estendere, in sede di recepimento, le norme nazionali attuative di quelle armonizzate a tipi societari ulteriori rispetto a quelli

previsti dalla direttiva di armonizzazione: ciò era ad esempio già avvenuto con il D.Lgs. n. 108/2008 di recepimento della Dir. 2005/56/CE in tema di fusioni transfrontaliere, che aveva unilateralmente esteso il regime di recepimento della direttiva anche alle fusioni transfrontaliere alle quali partecipassero, o dalle quali risultassero, società diverse dalle società di capitali, che pur erano quelle indicate dalla direttiva. Un esito poi riconfermato dal più recente D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 di recepimento della Dir. UE 2019/2121 in tema di fusioni, scissioni e trasformazioni transfrontaliere.